

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **322/1991** (ECLI:IT:COST:1991:322)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **22/05/1991**; Decisione del **08/07/1991**

Deposito del **10/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/07/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17498**

Atti decisi:

N. 322

ORDINANZA 8-10 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti sul ricorso proposto da S.A.S. Canonica Gomme contro l'Ufficio del Registro di Asti, iscritta al n. 205 del registro ordinanze del 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 (pervenuta il 20 marzo 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla s.a.s. Canonica Gomme contro l'Ufficio del Registro di Asti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui non prevedono "che le sanzioni, in caso di violazioni accertate mediante accessi, ispezioni e verifiche, o rilevate d'ufficio, siano obblazionabili nei trenta giorni successivi con versamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il contrasto con il principio di eguaglianza discenderebbe dalla "evidente diversità di trattamento nell'ambito delle accertate violazioni ai dd.PP.RR. 633 del 1972 e 600 del 1973 rispetto a quelle accertate per violazioni al d.P.R. 643 del 1972, versando in entrambi i casi in materia di tributi indiretti" (si richiama in proposito Corte costituzionale n. 364 del 1987);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che più volte questa Corte ha rilevato che non esiste un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non possa essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilità della definizione in via breve (cfr. ordinanza n. 38 del 1990 e sentenza n. 121 del 1977);

che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art.15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), è stato derogato dal legislatore per alcune imposte (oltre che per l'INVIM, anche per l'imposta di registro e per quella di successione), senza che tali deroghe si appalesino manifestamente irrazionali, giacché le peculiarità delle diverse imposte non impongono uniformità di disciplina anche in ordine alla conciliazione amministrativa;

che per quanto riguarda l'INVIM è pur sempre previsto dal legislatore un analogo sistema di riduzione della soprattassa ricollegato all'omessa impugnazione dell'accertamento da parte del contribuente (ex art. 24, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972);

che il richiamo alla sentenza n. 364 del 1987 risulta inconferente, avendo la Corte in tale occasione corretto un difetto di coordinamento legislativo all'interno di sistemi che già prevedevano l'auspicata conciliazione amministrativa;

che per le esposte considerazioni la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio

1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.